

DELIBERA N. 81/97

AVVIO DI PROCEDIMENTI PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 12, LETTERE g) E h) DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481 IN TEMA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO ELETTRICO

L'AUTORITÀ

- Nella riunione del 31 luglio 1997,
- Premesso che l'articolo 2, comma 12, lettera g) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio;
- Premesso che l'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualità;
- Premesso che con propria delibera 30 maggio 1997, n. 57/97 l'Autorità ha avviato con riferimento al servizio elettrico un procedimento per la formazione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95;
- Visto l'articolo 5 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97 recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas"
- Considerato che alcuni soggetti esercenti il servizio elettrico hanno avviato in modo autonomo azioni e procedure finalizzate al miglioramento della qualità del servizio medesimo e dei rapporti con consumatori e utenti;

- Ritenuta l'opportunità di procedere alla prevista definizione e aggiornamento delle tariffe relative al servizio elettrico tenendo conto in modo adeguato e coerente delle modalità di svolgimento del servizio e della qualità;
- Ritenuta l'opportunità di costituire gruppi di consultazione informali comprendenti rappresentanti di soggetti erogatori del servizio elettrico e delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati;
- Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di procedimento per la formazione di provvedimento di cui all'art. 2, comma 12, lettera g) e h) della legge 14 novembre 1995, n. 481 in tema di qualità del servizio elettrico" PROT. AU/97/131, e l'allegata relazione tecnica predisposta dal dott. Roberto Malaman nella sua posizione di responsabile del gruppo di lavoro provvisorio per i consumatori e gli utenti;
- Su proposta del prof. Sergio Garribba

DELIBERA

- Di avviare un procedimento per l'adozione di uno o più provvedimenti come previsto dall'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della legge 14 novembre 1995, n. 481 in tema di qualità del servizio elettrico;
- Di nominare quale relatore per l'Autorità il prof. Pippo Ranci;
- Di costituire, ove opportuno, gruppi di consultazione informali costituiti da rappresentanti dei soggetti erogatori del servizio elettrico e delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati al fine di valutare istanze, proposte e documenti concernenti la predisposizione di criteri guida per la determinazione della qualità del servizio elettrico, dando mandato al Presidente di definirne la composizione riferendone all'Autorità;
- Di convocare, in relazione agli sviluppi dei procedimenti, audizioni speciali per la consultazione dei soggetti interessati ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la definizione dei provvedimenti di cui sopra;
- Di attribuire al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di responsabile del Gruppo di lavoro provvisorio per i consumatori e gli utenti, la responsabilità degli adempimenti di carattere organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria alle decisioni conclusive;
- Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire, e perché vengano informati con i mezzi e nei tempi opportuni i soggetti direttamente interessati.